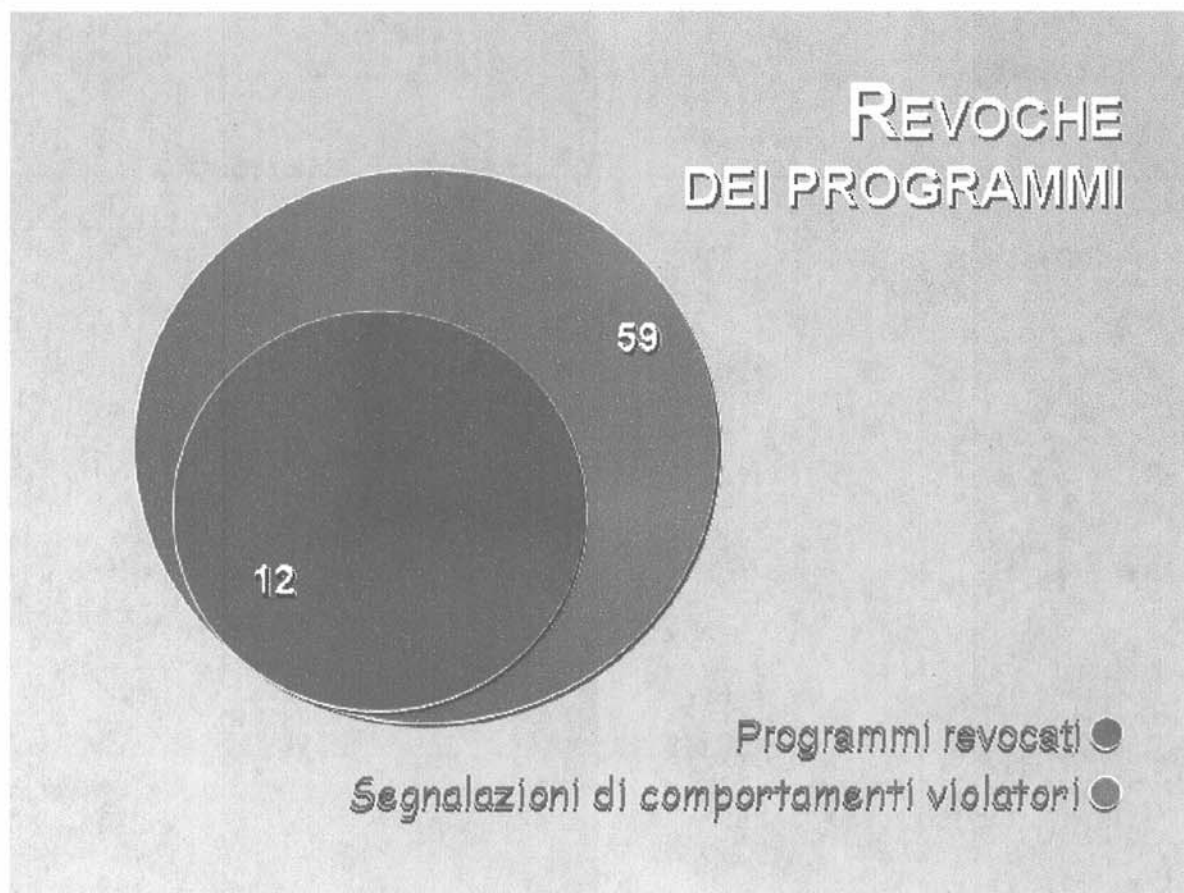


collaboratori di giustizia e loro familiari. Va precisato che la revoca non sempre è riferita a violazioni commesse nel medesimo semestre in cui viene adottato il relativo provvedimento. La normativa di settore prevede infatti l'acquisizione, nell'istruttoria che precede la revoca, dei pareri in merito dell'Autorità giudiziaria che ha formulato la proposta e della Direzione Nazionale Antimafia, che, pur non essendo vincolanti ai fini della decisione della Commissione, assumono un importante rilievo.



Per quanto riguarda i testimoni di giustizia, nel secondo semestre del 2006 sono state segnalate a loro carico una violazione degli obblighi di riservatezza e 2 ipotesi di reato (lesioni e tentata estorsione), mentre un programma di protezione è stato revocato per fattori comportamentali, dopo le prevista istruttoria di rito.

Va segnalato che la revoca viene adottata in tutti i casi con provvedimento motivato, che viene formalmente notificato all'interessato.

CAPITOLO IV

I TESTIMONI

Nel secondo semestre del 2006, sono stati **5** i testimoni ammessi al piano provvisorio di protezione. Altre **2** persone, destinatarie di altrettante proposte quali testimoni, sono stati ammessi al programma come collaboratori di giustizia.

Rispetto al precedente semestre, in cui fu ammesso al piano provvisorio un solo testimone, si è registrato un notevole incremento di nuovi ingressi, come pure dei provvedimenti di ammissione definitiva alle speciali misure di protezione (**5** contro i **2** dei primi sei mesi del 2006).

Il raffronto tra i due semestri relativo ai dati di uscita dal programma attraverso la capitalizzazione non evidenzia un divario altrettanto netto: i provvedimenti di questo tipo adottati nella seconda metà del 2006 sono **3**, rispetto ai **4** del periodo precedente.

Nel periodo considerato, la Commissione Centrale e il Servizio Centrale di Protezione hanno proseguito nella loro strategia di attenzione ai problemi dei testimoni, anche attraverso l'audizione diretta dinanzi al predetto Collegio.

Sono stati adottati diversi interventi di sostegno economico, per garantire il mantenimento del tenore di vita precedente l'ingresso nella protezione. In concreto, si è fatto ricorso a **9** prestiti senza interesse e a **32** contributi straordinari per varie esigenze quotidiane (spese di istruzione e materiale scolastico, traslochi, cure odontoiatriche, vacanze e altro).

Un'altra rilevante voce di spesa è costituita dalla predisposizione e dalla manutenzione dei sistemi di difesa passiva predisposti per i testimoni sottoposti a speciali misure di protezione nelle località di originaria residenza. Al momento attuale, sono **20** i testimoni che, per loro volontà e decisione della Commissione Centrale suffragata dai pareri delle Autorità giudiziaria e degli Organi territoriali di Polizia, sono rimasti sotto protezione nelle loro abitazioni. In tali casi, il dispositivo di tutela è

determinato e attuato dalle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, mentre le necessarie coperture finanziarie sono garantite dai fondi disponibili sul capitolo di bilancio per l'attuazione delle speciali misure di protezione.

La protezione del testimone in località d'origine è certamente una sfida difficile da affrontare in Regioni ad alta presenza criminosa e richiede un incessante impegno alle Forze di Polizia. Una sfida difficile, ma di grande significato, in quanto afferma con vigore la presenza dello Stato e la sua capacità di sostenere i cittadini che hanno scelto la strada della legalità e della denuncia.

In altra parte della presente Relazione, si è accennato alle iniziative di sostegno psicologico offerte dal Servizio Centrale di Protezione, attraverso i propri specialisti, ai testimoni e ai loro familiari. Nel semestre in esame, i predetti psicologi hanno effettuato colloqui specifici a 2 testimoni e a 5 loro familiari, 3 dei quali minorenni, che ne avevano fatto richiesta, individuando i percorsi di sostegno più idonei e intervenendo in questa direzione presso le strutture pubbliche.

A tale proposito, è doveroso ricordare che è in vigore da tempo una convenzione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Servizio medico- legale dell'INPS per il riconoscimento, e la quantificazione, del danno biologico eventualmente lamentato dai testimoni per alcune conseguenze dell'applicazione del programma di protezione, in particolare per quelle, affettive e relazionali, derivanti dal repentino trasferimento nelle località segrete.

Va menzionato anche l'assistenza fornita a quei testimoni che esercitavano attività imprenditoriali e commerciali in località d'origine. In tali casi, la Commissione e il Servizio Centrale hanno fornito il necessario supporto per l'eventuale accesso ai fondi di solidarietà, assumendosi inoltre i costi per le prestazioni professionali dei consulenti indicati dai testimoni stessi per la liquidazione delle pregresse attività e l'ausilio a intraprenderne una nuova in zone più sicure del territorio nazionale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel secondo semestre del 2006, si è registrato, rispetto al precedente semestre, un aumento nelle ammissioni alle speciali misure di protezione di testimoni di giustizia, mentre è rimasto quantitativamente immutato il volume delle proposte.

Per quanto riguarda i collaboratori di giustizia, vi è stato sia un incremento delle nuove proposte, sia una crescita delle ammissioni al programma di protezione, che ha riportato il sistema, dopo la flessione riscontrata nei primi sei mesi del 2006, ai livelli del secondo semestre del 2005.

I nuovi apporti testimoniali provengono tutti dalle 4 aree geografiche in cui è più forte la presenza delle organizzazioni criminali. Rispetto al precedente semestre, si nota un aumento di testimoni dalla Sicilia e Puglia e, meno accentuato, in Calabria. Sono invece diminuiti i testimoni proposti dalla Campania, che resta tuttavia la zona maggioritaria, con 25 dei 71 testimoni sotto protezione.

Anche tra i collaboratori di giustizia, le nuove proposte di protezione giungono da Autorità giudiziarie delle 4 predette Regioni.

Secondo una tendenza ormai stabile negli ultimi anni, è la Procura di Napoli ad aver avanzato, nel semestre in esame, il maggior numero di proposte di protezione.

L'intenso flusso di proposte pervenute negli ultimi anni dalle Procure della Campania ha avuto come risultato il progressivo assottigliamento della differenza numerica tra i collaboratori di giustizia di mafia siciliana, da sempre la componente maggioritaria del sistema di protezione, e quelli di camorra.

Al 31/12/2006, tale differenza era di sole cinque unità in favore dei primi e tutto lascia pensare che, in breve periodo, l'area geo-criminale della camorra sarà prevalente tra quelle rappresentate tra i collaboratori di giustizia, come del resto è già accaduto per i testimoni.

Come si è evidenziato nel testo della presente Relazione, il numero complessivo dei collaboratori di giustizia è calato, nel secondo semestre del 2006 di quasi cento unità.

Ciò non è tuttavia dovuto ad un calo delle collaborazioni, che sono anzi aumentate, ma è effetto dei numerosi provvedimenti di capitalizzazione adottati nel primo semestre del 2006, che hanno interessato ben 153 titolari di programma di protezione.

Una rilevante quantità di collaboratori di giustizia, che avevano ormai pressoché terminato gli impegni processuali e avviato un positivo processo di reinserimento sociale, hanno in tal modo potuto uscire dal circuito delle misure assistenziali, pur mantenendo le misure di tutela in occasione di convocazioni dell'Autorità giudiziaria collegate alla pregressa attività dichiarativa.

In assenza di canali preferenziali per l'ingresso dei collaboratori di giustizia nel mondo del lavoro, le capitalizzazioni hanno ormai assunto la veste di strumento pressoché esclusivo per il reinserimento sociale.

Il collaboratore capitalizzato non beneficia più delle misure economiche di supporto, come l'assegno mensile di mantenimento e le spese di alloggio, e nemmeno delle spese straordinarie, come quelle per i trasferimenti per motivi di sicurezza e, in casi limitati, quelle sanitarie.

In tal modo, il costo della capitalizzazione viene ammortizzato in un periodo relativamente breve e non comporta un aggravio di risorse finanziarie, consentendo anzi, con la cessazione delle spese straordinarie, di economizzare risorse.

Il problema del reinserimento sociale va comunque affrontato durante il programma di protezione, assicurando al collaboratore, e soprattutto ai suoi figli, opportunità di istruzione, formazione professionale e lavoro, evitando una condizione di passivo assistenzialismo.

In questo senso, l'azione sul territorio del Servizio Centrale di Protezione si impegna a consentire un positivo ambientamento dei

collaboratori nelle zone in cui sono stati trasferiti, creando le premesse per un traghettamento indolore dalla vita sotto protezione ad un'esistenza da normale cittadino.

E' chiaro che ogni tentativo delle Istituzioni, per quanto efficiente, è destinato a fallire se i collaboratori non offrono la loro disponibilità e volontà in un percorso di questo tipo.

Il reinserimento passa anche attraverso il problema dell'identità. Il passaggio a quella di copertura, infatti, se costituisce un'importante misura di schermatura per la sicurezza, può provocare problemi qualora i collaboratori, al termine del programma e ripreso il loro nome originario, decidano di restare nella località in cui dimoravano, nella quale erano conosciuti con l'identità fittizia.

In questi casi, il ricorso al cambiamento delle generalità, rendendo definitivo il nome di copertura, se da un lato risolve il problema, dall'altro rischia di snaturare la funzione di tale istituto. Il cambiamento delle generalità è infatti una misura di complessa realizzazione, che dovrebbe essere riservata a quei collaboratori e testimoni di giustizia che si sono trovati particolarmente sovraesposti a causa del rilievo delle loro dichiarazioni, tanto da correre gravissimi rischi se riprendessero il loro nome originario al termine del programma.

Esso è quindi principalmente motivato da ragioni di sicurezza in casi eccezionali e il suo impiego sistematico dettato da esclusive ragioni di reinserimento sociale (che, tra l'altro, sarebbero agevolmente evitate se il collaboratore, all'atto dell'uscita dal programma, si stabilisse in una località diversa da quella in cui si trovava sotto protezione) non è pienamente in armonia con le finalità stabilite dall'ordinamento.

Per evitare che la riassunzione dell'identità anagrafica originaria al termine del programma di protezione possa avere ripercussioni sul reinserimento sociale dei collaboratori, si è cercato di valutare con più attenzione che in passato la necessità dell'attribuzione dei documenti di copertura, limitando l'autorizzazione al loro impiego ai casi di effettiva necessità, in adesione alla normativa in merito.

Un altro momento di criticità del sistema della protezione è da sempre costituito dal peso degli impegni di giustizia dei collaboratori e dei testimoni. I servizi di scorta per assicurarli sono a carico delle Forze di polizia territoriali, con un ragguardevole impiego di uomini e risorse materiali e finanziarie. A tale proposito, va osservato che il Servizio Centrale di Protezione copre solo le spese per la persona protetta, mentre quelle di missione e straordinario del personale gravano sui capitoli ordinari delle Forze di Polizia.

Sotto il profilo della sicurezza, va sottolineato che il servizio di scorta impegna sia il personale delle località protette, che è responsabile della tutela della persona durante il viaggio verso la sede dell'impegno di giustizia, sia quello di quest'ultima località, che assume la responsabilità della protezione durante la permanenza dell'interessato.

Alle scorte per impegni dibattimentali vanno aggiunte quelle per accompagnare i familiari sotto protezione ai periodici colloqui in carcere con i collaboratori detenuti e quelle per esigenze particolari, come ad esempio gli accompagnamenti nei domicili protetti dei collaboratori ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Questa imponente attività di sicurezza deve essere particolarmente curata dalle Forze di Polizia territoriali, alla cui competenza è affidata. E' dunque necessario che i mezzi utilizzati e il personale impiegato siano selezionati secondo i criteri di massima efficienza, in quanto i collaboratori e i testimoni di giustizia sono soggetti a grande rischio, che può essere fronteggiato solo con un'alta soglia di protezione.

Per ribadire tale concetto e per richiamare l'attenzione delle Forze di Polizia territoriali sulla delicatezza del compito, il Servizio Centrale di Protezione ha organizzato nel secondo semestre del 2006 una serie di incontri Regione per Regione, che si sono rivelati un utile momento di confronto e di approfondimento.

Nel settore degli impegni di giustizia, è auspicabile, per ridurre il fenomeno del "turismo giudiziario" e i rischi legati agli accompagnamenti, un incremento delle audizioni a distanza, che conciliano le esigenze di sicurezza con le regole della trasparenza processuale.

E' infine doveroso spostare lo sguardo sulla gestione dei testimoni. Le Istituzioni si sono impegnate con cura nel loro sostegno e reinserimento, anche attraverso la creazione di nuovi strumenti assistenziali, come i mutui agevolati e l'acquisto da parte pubblica degli immobili in località d'origine, nel caso di trasferimento per motivi di sicurezza.

Nello stesso tempo, la Commissione Centrale e il Servizio Centrale di Protezione hanno loro dedicato una crescente considerazione, sia ascoltandoli periodicamente, sia mettendo a loro disposizione un'assistenza psicologica qualificata.

Questa scelta si è concretata attraverso l'accoglienza, quando le circostanze lo rendevano possibile, della volontà dei testimoni di essere protetti nelle località di residenza, senza far uso degli spostamenti per motivi di sicurezza.

La tutela e il reinserimento dei testimoni è comunque un compito che non può essere lasciato in esclusiva agli Organi della protezione, ma deve coinvolgere ad ampio raggio la società civile, anche attraverso la diffusione dell'utilizzo di strumenti eterogenei, come i Fondi di solidarietà per le categorie di cittadini vittime del crimine organizzato.

In questo senso, a cinque anni dall'approvazione della legge 13/2/2001, n. 45, che ha dato rilievo autonomo alla figura del testimone di giustizia, si sono raggiunti risultati confortanti, sotto il duplice profilo dell'assistenza e del reinserimento sociale, che consentono di guardare con fiducia al futuro.

La situazione potrà ancora migliorare, se lo Stato intensificherà la sua strategia di considerazione dei testimoni e se questi ultimi manterranno una condotta di collaborazione con gli Organi incaricati della protezione, senza atteggiamenti di insofferenza verso le regole di sicurezza che, pur comportando qualche necessaria limitazione alla libertà individuale, sono essenziali per la salvaguardia dell'incolumità.

In definitiva, nel secondo semestre del 2006, il sistema della protezione non ha evidenziato fenomeni di ripiegamento o di involuzione, mantenendo il suo ormai consolidato ruolo nella strategia di contrasto alle più insidiose forme di criminalità.